

# **Comune di CASTEL DI LAMA**

Provincia di ASCOLI PICENO

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE  
DELIBERA CONSIGLIO N. 36  
TARIFFE TARI 2021  
e documenti allegati***

***L'Organo di revisione***

ANDREINA FALZETTI

## VERBALE N. 08

### VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Andreina Falzetti, Revisore unico del Comune di Castel di Lama nominato con delibera del Commissario Prefettizio in data 17/12/2020 e con Delibera del Consiglio Comunale n.37 del 29.12.2020

ricevuta

Con apposita comunicazione formale, in data 25.06.2021 tutta la documentazione necessaria per la redazione del presente parere, Tariffe 2021 TARI NON DOMESTICHE, PEF TARI 2021, TARIFFE TARI 2021 DOMESTICHE, PEF TARI 2020

#### *Premesso*

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**Dato atto** che il D.L. n 41/2021 (cd DL Sostegni) convertito dalla L. n 69/2021, all'art. 30, c. 5, dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

**Richiamati** i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Considerato** che nel territorio in cui opera il Comune di Castel di Lama è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

**Rilevato che** l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), ha provveduto, con decreto del Presidente n. 14 del 14/06/2021 alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Castel di Lama sia per l'anno 2020 che andava rettificato per un errore materiale rilevato dal Comune e sia per l'anno 2021 (PEF TARI 2021), con decreto del Presidente n.16 del 24/06/2021;

**Esaminati** il PEF TARI 2020 rettificato ed il PEF TARI 2021 validati dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP che espongono rispettivamente un costo complessivo di **€ 695.434,00** e di **€ 724.641,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Considerata** la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 secondo cui il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, "*attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che prevedeva la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI*";

**ATTESO** che:

- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 88% a carico delle utenze domestiche ed al 12% a carico delle utenze non domestiche;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**Viste** le seguenti disposizioni:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Per quanto finora espresso, viste le tariffe predisposte dal Comune per le utenze domestiche e non domestiche della TARI per il 2021

## CONCLUSIONI

*l'Organo di revisione*

*esprime parere favorevole*

**alla proposta avente oggetto la variazione delle Tariffe TARI anno 2021, per uso domestico e non e la presa d'atto del Piano Finanziario del servizio integrato di gestione rifiuti delibera CC N. 36**

In fede

Esanatoglia, 25.06.2021

L'Organo di revisione  
**ANDREINA FALZETTI**